

Codice XST009

D.D. 19 aprile 2018, n. 233

Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - CIG 0386453F16): autorizzazione al subappalto, ex art. 118 D.Lgs 163/2006, in capo all'A.T.I. TECNORIUNITE SRL - VIRO PARTENOPEA POSA SRL. Ripristino delle pavimentazioni esterne in marmette di cemento - Cat. OS6 nell'ambito della cat. preval. OG1.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");

- con Deliberazione n. 40-11364 del 04.05.2009 la Giunta Regionale approvava il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione e delle opere infrastrutturali connesse, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, nonché di procedere successivamente all'assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all'affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Attività Negoziale e Contrattuale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1163 del 23.10.2009 veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera, procedendo contestualmente all'indizione della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed all'approvazione dei relativi atti di gara;

- con Deliberazione n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale confermava la volontà di procedere alla realizzazione dell'opera;

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30 dicembre 2010 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali all'A.T.I. COOPSETTE Società Cooperativa, Capogruppo Mandataria, con C.M.B., Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. per l'importo di aggiudicazione di € 202.312.132,58.= oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.987.083,29.= e così per complessivi € 208.299.215,87.= oltre IVA;

- in data 30.5.2011 il contratto di appalto tra Regione Piemonte (Committente) e Coopsette società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI aggiudicataria (Appaltatore), veniva firmato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, il quale ha provveduto altresì alla relativa registrazione in data 27.06.2011 al n. 16123/1T.

- in data 21.07.2011 l'Ing. Carlo Savasta, funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire

accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto *“Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all'arch. Luigi ROBINO”*, a far tempo dal 31 agosto 2011, veniva individuato nel dirigente regionale arch. Luigi Robino il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all'art. 9 del D.P.R. 207/2010;

- in data 27.09.2011 con nota prot. n. 40788/DB0700 la Stazione Appaltante riscontrava l'avvenuta notifica di cui a nota prot. n. 1602C/E1518/ROS/CHI del 06.09.2011 pervenuta in data 08.09.2011 da parte dell'Appaltatore dell'atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite *“Torreregionepiemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata”* (C.F. 02489830352) in sigla *“Torreregionepiemonte Soc. Cons. a R. L.”*, Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia rep. n. 7034 – raccolta n. 4709;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori.

Dato atto che:

- con D.G.R. n. 1-6481 dell'8.10.2013 la Giunta Regionale stabiliva che le funzioni relative alle materie attribuite alla Struttura Temporanea di livello dirigenziale denominata *“Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”* siano attribuite alla competenza della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, con conseguente incardinamento di detta Struttura Temporanea in tale Direzione a far data dal 14.10.2013;

- con D.G.R. n. 28-218 del 4.8.2014 la Giunta Regionale deliberava *“di rinnovare all'Arch. Luigi Robino l'incarico di responsabile della Struttura STS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”, responsabile del procedimento, con effetto dal 31.8.2014;*

- con D.G.R. 24-691 del 01.12.2014 la Giunta Regionale provvedeva ad affidare all'arch. Luigi Robino l'incarico di direttore della direzione regionale A18000 *“Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica”*, con effetto dal 9 dicembre 2014, dando atto che *“conseguentemente e contestualmente vengono meno assegnazione ed incarichi conferiti all'Arch. Robino per effetto della DGR n. 28-218 del 4.8.14 ed ogni altro da questa discendente”* e pertanto l'incarico di Responsabile della Struttura STS102 *“Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”* e di Responsabile del Procedimento dell'Appalto in oggetto;

- con D.G.R. 28-695 del 01.12.2014 la Giunta Regionale provvedeva ad attribuire con effetto dal 09 dicembre 2014 *“all'arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di responsabile della struttura temporanea XTS102 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione” – responsabile del procedimento”*;

- con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 19.02.2015 veniva individuato, in sostituzione dell'Ing Carlo Savasta dimessosi dall'incarico, quale nuovo Direttore dei Lavori l'Ing. Giuseppe Borgogno, funzionario tecnico della *“Struttura temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione”* della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale;

- con D.G.R. n. 56-1813 del 20.07.2015, ad oggetto: “Art. 22 della l.r. 23/08: attribuzione dell’incarico di responsabile del settore SC A1405A "Logistica, edilizia e sistemi informativi", articolazione della direzione A14000 "Sanità", alla dirigente regionale arch. Maria Luisa TABASSO”, veniva individuato a far data dal 3 agosto 2015, nel dirigente regionale Arch. Maria Luisa TABASSO il responsabile del Settore Regionale succitato;

- con D.G.R. n. 44-1923 del 27.7.2015 veniva conferito all’Arch. Maria Luisa TABASSO l’incarico di “responsabile ad interim – responsabile del procedimento – della Struttura temporanea XST002 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione”, con decorrenza 3 agosto 2015;

- con D.G.R. n. 29-3690 del 25.7.2016 veniva disposto di riattribuire all’Arch. Maria Luisa TABASSO” anche la responsabilità *ad interim* della Struttura Temporanea per la Gestione del Progetto Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di realizzazione - Responsabile del Procedimento;

- con D.G.R. n. 1-3915 del 13.9.2016 veniva, tra le diverse cose, stabilito che la Struttura Temporanea “Palazzo Uffici della Regione Piemonte – Fase di realizzazione” fosse incardinata nella Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – A11000 – con sede in Torino – Piazza Castello, 165.

Dato atto che in merito alle varianti in corso di esecuzione dell’appalto venivano autorizzate lavorazioni in variante al progetto originario riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che hanno conseguentemente comportato la rideterminazione del corrispettivo contrattuale, nonché la modifica delle categorie dei lavori e delle relative percentuali di incidenza come più nel dettaglio di seguito riportato contestualmente alla ridefinizione delle tempistiche contrattuali ed in particolare:

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d’asta (20,97%), pari netti euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all’importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d’asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all’Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell’Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di “Atto Aggiuntivo preliminare”, sottoscritto per preventiva accettazione dall’Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d’asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d’asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in

ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di €30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad €202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi €208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti €352.551,62 o.f.e., con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in €202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre €352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 afferente, in parte, al potenziamento dell'impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all'intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di perseguire l'obiettivo fissato dall'art. 4-bis, estendendo l'installazione dei pannelli fotovoltaici sull'intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della "Variante n.4" ;

- gli accadimenti più nel dettaglio di seguito esposti in merito all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Coopsette in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio

Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di Variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi €8.252.090,83, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di €6.521.627,38 oltre ad €153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti €6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad €8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di €219.021.544,38 di cui €6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto.

Atteso che, in ordine alle vicende soggettive degli aggiudicatari dell'appalto in oggetto:

- con Determinazione Dirigenziale n. 352 del 6.6.2013 del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici e con Determinazione Dirigenziale della Struttura XTS102 n. 141 del 10.6.2015 la Stazione Appaltante aveva provveduto alla presa d'atto ai sensi dell'art. 116 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. delle variazioni sociali avvenute nell'A.T.I. Finanziatrice;

- con Determinazione Dirigenziale n. 152/XST002 del 19.6.2015 la Stazione Appaltante aveva provveduto alla presa d'atto del recesso, a seguito della sottoposizione della società DE-GA S.p.A. (mandante) a procedura di concordato liquidatorio ex art. 161, comma 6, L.F., dal Raggruppamento dell'ATI aggiudicataria, a fronte di atto a rogito Notaio Caranci, in data 16 giugno 2015, rep. 45526/14784, con scioglimento del mandato tra DE.GA, Coopsette e le altre mandanti, dando conseguentemente atto che la nuova composizione dell'A.T.I. mista aggiudicataria dell'appalto in argomento, risultava così composta:

COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI mista COOPSETTE (con sede in Castelnuovo di Sotto – Via San Biagio n. 75), C.M.B. – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi – mandante, UNIECO Soc. Coop. – mandante, KOPA ENGINEERING S.p.A. – mandante, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. – mandante (Soggetto realizzatore);

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.p.A. – Capogruppo, UBI LEASING S.p.A. – mandante, ICCREA BANCA IMPRESA S.p.a. – mandante, CREDEMLEASING S.p.A. – mandante, SARDALEASING S.p.A. – mandante, CREDITO VALTELLINESE s.c. – mandante (Soggetto finanziatore);

- stante il disposto dell'art. 78 del R.D. n. 267/1942 s.m.i., la procedura concorsuale di messa in Liquidazione Coatta Amministrativa decretata Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto n. 541 del 30.10.2015, nei confronti dell'Impresa Coopsette soc. coop. Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dell'appalto di cui trattasi, con contestuale nomina del Dott. Giorgio PELLACINI quale Commissario Liquidatore dell'Impresa medesima ha determinato, nel caso di specie, lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica in esame;

- con nota prot. n. 163/15 del 30.11.2015 l'impresa C.M.B. provvedeva all'inoltro dell'Atto 30.11.2015 – rep. n. 13608 – n. 6752 raccolta - Notaio Patrizia Leccardi del Collegio Notarile di Milano, registrato a Milano 1 il 30.11.2015 al n. 32784 serie 1T per il conferimento di mandato con rappresentanza esclusiva a CMB da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Capogruppo Mandataria) - UNIECO Soc. Coop – IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. e KOPA ENGINEERING s.p.a., “*per il completamento dell’Opera*” ... omissis.... “*nonché di altre prestazioni e attività che fossero ad esse affidate dal Committente, purchè strumentali, accessorie, connesse e/o complementari ai Lavori, ed ogni altro diritto ed azione derivante dalla realizzazione della parte di Opera da completare*”;

- in data 9.5.2016 la mandante KOPA ENGINEERING s.p.a. in liquidazione ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6 c.c. (Rogito Notaio Anna Colombo di Torino del 10.2.2016), presentava ricorso ex art. 161, comma sesto, L.F. (Concordato preventivo n. 18/2016) e successivamente in data 13.9.2016, presentava domanda per essere ammessa alla procedura di concordato liquidatorio ex art. 161 L.F. e ss. con vendita di tutta l'azienda e dei cespiti, del magazzino, dei crediti ecc., procedura alla quale KOPA veniva ammessa con decreto del Tribunale di Torino n. 18 del 19 ottobre 2016;

- in data 19.3.2017 la Società C.M.B. ha trasmesso copia dell'atto n. 277511/44826 del 24.01.2017 Notaio Paolo Vincenzi di Carpi - acclarato al prot. n. 8735/XST009 del 20.3.2017, di scioglimento unilaterale del mandato conferito in data 30.11.2015 a C.M.B. da parte di UNIECO, KOPA e IDROTERMICA con atto a rogito Notaio Patrizia Leccardi di Milano ai nn. 13608/6752 di racc.;

- a seguito Decreto del Tribunale di Reggio Emilia in data 29.3.2017 di improcedibilità del ricorso promosso il 10.01.2017 dalla Società UNIECO COOP. per concordato preventivo ex art. 161 L.F., il Ministero per lo Sviluppo Economico con proprio Decreto n. 161 del 7.4.2017 ha disposto la Liquidazione Coatta Amministrativa della Società UNIECO COOP., con conseguente perdita dei requisiti necessari per l'esecuzione di lavori pubblici;

- la Società C.M.B. soc. coop. ha trasmesso in data 10.4.2017 Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, con il quale è stato conferito mandato speciale, gratuito ed irrevocabile alla Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) da parte della Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), quale mandataria per costituire una A.T.I. di tipo misto.

Dato atto che con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2-5141 del 7.6.2017, é stato disposto, per le motivazioni in fatto ed in diritto esposte e richiamate *per relationem*, tra le diverse cose, di prendere atto dei contenuti del suddetto Atto Costitutivo 10.04.2017 che dà evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione in capo alle singole imprese del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, con le eccezioni evidenziate nel provvedimento medesimo, e contestualmente approvato lo schema di addendum contrattuale per il subentro del suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 37, comma 18 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel contratto d'appalto di che trattasi per il completamento dei lavori;

visto l'Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, stipulato in esecuzione di Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.5.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017, con

l'ATI C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (capogruppo), e Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (mandante);

dato atto che in data 19.06.2017 con nota prot. n. 19211/XST009 la Stazione Appaltante ha riscontrato l'avvenuta notifica, di cui a nota prot. n. 79/17/CE del 12.06.2017 (acclarata in pari data al prot. n. 18389 XST009), da parte dell'Appaltatore dell'atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite Rep. n. 278062 – raccolta n. 45169 del 10.04.2017 Notaio Paolo Vincenzi iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Modena con residenza in Carpi, registrato a Carpi il 27.04.2017 al n. 2723 Serie 1T, della Società "TORINO Società Consortile a Responsabilità Limitata" – part. IVA 09900100968 – con sede in Via Antonio Cechov n. 50 a Milano;

visto il verbale di ripresa delle attività in data 22.06.2017;

dato, altresì, atto che:

- in data 17.06.2017 l'Ing. Giuseppe BORGOGNO ha confermato la volontà di rassegnare le dimissioni dall'incarico di Direttore Lavori dell'Appalto di cui trattasi;
- con D.G.R. 2-5298 del 6.07.2017 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per la definizione di una convenzione da stipularsi con S.C.R. Piemonte S.P.A. per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell'Ente Regione Piemonte;
- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017 in esecuzione della predetta D.G.R. è stato disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 l'Amministrazione ha preso atto che in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;
- con D.G.R. n. 38-5422 del 24.07.2017 è stato riattribuito con decorrenza 3.8. 2017 all'Arch. Maria Luisa TABASSO l'incarico di "responsabile *ad interim* – responsabile del procedimento – della Struttura temporanea XST009 per la gestione del progetto Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione".
- con Determinazione dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, è stato disposto, di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di €492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti €511.889,14.= oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre €6.472.522,88.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed €429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per

complessivi €219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la redigenda Perizia suppletiva e di variante n. 5 produrrà sul contratto d'appalto;

atteso che la suddetta A.T.I. Appaltatrice ha dichiarato, all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, la categoria di lavorazioni prevalente: "cat.OG1";

viste le note prot n. 320/17 AL e n. 321/17 LA del 26.10.2017 e la documentazione ad esse allegata, acclarate al prot. n. 36797/XST009 del 26.10.2017 di richiesta di autorizzazione al subappalto in capo all'A.T.I. TECHNORIUNITE S.r.l. (Partita IVA 00510661200) con sede a Castellarano (RE) in Via Guido Reni, 2/R, in qualità di mandataria e VIRO PARTENOPEA POSA S.r.l. (Partita IVA 08517811215) con sede a Casoria (NA) in via Armando Diaz n. 31, in qualità di mandante, per i lavori di "*ripristino delle pavimentazioni esterne in marmette di cemento*" per un importo presunto di €335.000,00 compresi oneri di sicurezza pari ad €12.000,00 = oltre IVA, "*rientranti nella categoria OS6*", ripartiti in forza di Atto Costitutivo del medesimo raggruppamento di cui a scrittura privata sottoscritta in data 3.10.2017 alla presenza del Notaio Antonio Nicolini, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, Repertorio 25.800 - Raccolta 11.289, registrato a Sassuolo il 3.10.2017 al n. 1803 serie 1T, secondo le seguenti quote:

- TECHNORIUNITE S.r.l.: 56%;
- VIRO PARTENOPEA POSA S.r.l. 44%;

visto il contratto di subappalto n. G201702529, stipulato in data 16/10/2017 tra la Torino s.c.a.r.l ed il subappaltatore, trasmesso in copia dall'Appaltatore in allegato alle suddette istanze prot n. 320/17 AL e n. 321/17 LA del 26.10.2017;

richiamata la nota prot. n. 39128/XST009 del 6.11.2017 con la quale la Stazione Appaltante, con riferimento sia all'istanza di subappalto di cui trattasi sia ad altre differenti pervenute pur sempre per lavorazioni ascrivibili alla categoria specialistica OS6, nel porre all'attenzione dell'A.T.I. Appaltatrice e della Direzione Lavori che, in considerazione della normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara dell'appalto (D.Lgs. 163/2006 – D.P.R. 34/2000 – D.P.R. 554/1999), la categoria di lavorazioni OS6 non era stata dal Progettista evidenziata nella documentazione progettuale posta a base della procedura di gara ad evidenza pubblica, e che la stessa è stata successivamente introdotta tra le lavorazioni d'appalto, e conseguentemente inserita in contratto, in forza della Perizia suppletiva e di Variante n. 4 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 218 del 26.05.2017, ha tra le altre cose comunicato che "*le richieste di subappalto sinora pervenute in Categoria OS6 ed allo stato non ancora autorizzate, pur acquisito per ciascun procedimento il parere del Direttore dei Lavori circa l'ascrivibilità delle specifiche lavorazioni alla categoria OS6 evidenziata da codesto Appaltatore ... omissis..., in quanto afferenti ad opere non coincidenti con le specifiche lavorazioni della Categoria OS6 introdotte con la perizia n. 4 ... omissis ..., potranno essere accolte, come già avvenuto in casi analoghi nel corso dell'appalto di cui trattasi, qualora la Direzione Lavori ritenga tali lavorazioni comunque ricomprese nelle declaratorie di cui alla categoria prevalente con ciò incidendo sulla quota del 30% dell'importo della medesima categoria prevalente subappaltabile*";

richiamata la nota prot. n. 40947/XST009 del 10.11.2017 con la quale:

- è stata comunicata all'A.T.I. Appaltatrice la sospensione del termine per la conclusione del procedimento "*sino alla data di ricevimento dell'Informazione Antimafia, ex D.Lgs. n. 159/2011, da parte della Banca dati Nazionale Unica Antimafia, nonché della documentazione integrativa indispensabile a questa Amministrazione ai fini della verifica, per il tramite del Direttore dei lavori, del possesso dei requisiti di ordine tecnico – economico e professionale previsti in capo alla suddetta mandante VIRO PARTENOPEA*

- POSA S.r.l., priva di attestazione SOA, per la realizzazione della quota parte dei lavori pubblici in argomento con riferimento all'Atto costitutivo del Raggruppamento di Imprese";*
- *"Si domanda alla Direzione Lavori, ai fini delle definitive determinazioni della Stazione Appaltante in ordine all'istanza suddetta, di voler esprimere:*
 - *sulla base della suddetta documentazione pervenuta (Elenco attrezzature e D.M. 10) dall'A.T.I. Appaltatrice, e successiva integrazione richiesta con la presente (idonee fatture di lavori analoghi eseguiti), parere in merito alla sussistenza dei requisiti di qualificazione di ordine tecnico, economico e professionale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 – norma applicabile all'appalto di cui all'oggetto – in seguito D.P.R. n. 207/2010 in capo alla suddetta Impresa mandante priva di attestazione SOA;*
 - *le proprie valutazioni in relazione al caso di specie delle lavorazioni oggetto di subappalto con particolare riferimento alla categ. OS6 evidenziata dall'A.T.I. Appaltatrice nell'istanza di cui trattasi, oggetto dei rilievi di cui alla nota prot. n. 39128/XST009 del 6.11.2017;*
 - *le proprie valutazioni tecniche in merito alla sussistenza o meno di urgenza qualificata tale da consentire l'eventuale autorizzazione del subappalto in via d'urgenza, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 del D.lgs n. 159/2011 s.m.i..";*

vista la nota prot. 22/18 EC del 23.01.2018, acclarata in pari data al prot. 4972/XST009, con cui l'A.T.I. Appaltatrice trasmette la documentazione integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante con la sopra citata nota prot. n. 40947/XST009 del 10.11.2017, tra cui in particolare:

- Atto di Modifica di Raggruppamento Temporaneo di Imprese sottoscritto in data 15.12.2017 alla presenza del Notaio Antonio Nicolini, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, Repertorio n. 26111 - Raccolta 11.488, registrato a Sassuolo il 5.01.2018 al n. 25 serie 1T, con cui le Imprese costituenti l'A.T.I. TECHNORIUNITE S.r.l. e VIRO PARTENOPEA POSA S.r.l. dichiarano di modificare il raggruppamento medesimo, già costituito con Atto Notaio Antonio Nicolini, Repertorio 25.800 - Raccolta 11.289, registrato a Sassuolo il 3.10.2017 al n. 1803 serie 1T, secondo la seguente nuova composizione:

TECHNORIUNITE S.R.L.: 66% (sessantasei per cento);

VIRO PARTENOPEA POSA S.R.L.: 34% (trentaquattro per cento);

- Addendum al contratto di subappalto n. G201702529, stipulato in data 18.12.2017 tra la Torino s.c.a.r.l ed l'ATI subappaltatrice, di recepimento delle sopra richiamate modifiche all'atto costitutivo del medesimo raggruppamento subappaltatore;

preso atto della nota pervenuta dal Settore Avvocatura prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018 acclarata al prot. n. 9089/XST009 del 13.02.2018 con la quale, nel riscontrare la richiesta di parere prot. 1525/XST009 dell'8.1.2018, rappresenta, fra le altre cose, quanto di seguito riportato:

"1. Occorre, innanzitutto, evidenziare che il contratto sottoscritto in data 8.6.2017 fra l'A.T.I. CMB soc. Coop – Idrotermica soc. coop e la Regione Piemonte ... omississoggiace alla normativa prevista dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i. trattandosi di atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 30.5.2011 rep. 21964.

3. omissis ... l'art. 2.1 dell'atto aggiuntivo sottoscritto in data 8.6.2017 ... omissispone a carico dell'appaltatore subentrante l'esecuzione a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori compensi i ripristini dei vizi e difetti dell'opera attinenti alla dimensione orizzontale dell'A.T.I. aggiudicataria ad oggi riscontrati e che dovessero riscontrarsi anche in seguito.

Ora, la circostanza che si tratti di ripristino di vizi o difetti eseguiti a cura e spese dell'appaltatore fa sì che tali lavorazioni, qualora l'appaltatore non li esegua direttamente ma li faccia eseguire ad un soggetto terzo subappaltatore, non paiono incidere sulla quota massima di subappaltabilità,

trattandosi per l'appunto di ripristini di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'appaltatore medesimo e come tali non oggetto di compenso da parte dell'Amministrazione.

Ciò, però, si badi bene, non esula, a nostro modo di vedere, l'Amministrazione dall'attivare le procedure e le istruttorie inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. qualora le medesime vengano subappaltate a soggetti terzi, indipendentemente dal fatto che si tratti di imprese già in precedenza autorizzate al subappalto o di nuove imprese” ...omissis...;

visto il parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 2685 del 27.03.2018, acclarato in pari data al prot. n. 17458/XST009, con il quale comunica che: *...omissis...”le lavorazioni ... omissis... rientrano nella categoria di opere specializzate OS6 “FINITURE DI OPERE GENERALI IN METALLI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI” ai sensi dell’art. 61 D.P.R. 207/2010 (Allegato A).*

Per quanto riguarda la valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica di ordine tecnico, economico e professionale per l’impresa mandataria dell’A.T.I. TECHNORIUNITE S.r.l., si rileva che in base all’attestazione S.O.A. ed in base all’iscrizione alla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentata.....omissis....., la ditta risulta idonea a svolgere lavori di cui alla richiesta assimilabili alla categoria OS6.

Ai fini della verifica di cui al c. 4 dell’art. 118 D.Lgs, 163/2006, si precisa che l’elenco prezzi (Allegato B) allegato al contratto di subappalto fa riferimento a più voci di prezzo relativa ad attività specifiche posa di pavimentazione esterna, guaine e relativi accessori tecnici, con prezzi unitari che mediamente rientrano nelle soglie previste nella norma su citata.

Trattandosi lavorazioni di ripristino per vizi e difetti l’importo relativo non incide sulla quota economica subappaltabile di cui all’art. 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006.

A fronte di quanto riportato all’art. 4) del Contratto e nel Programma lavori (Allegato F) del contratto di Subappalto circa i tempi di esecuzione, ai fini della verifica della compatibilità dei tempi con il Cronoprogramma dei Lavori allegato all’Atto Aggiuntivo, si evidenzia che il termine dei lavori in subappalto è compatibile col cronoprogramma dei lavori dell’appalto che dovrà essere aggiornato con l’approvazione della perizia di variante n. 6.

Per quanto di competenza nulla osta al subappalto in oggetto all’A.T.I. con mandataria TECHNORIUNITE S.r.l..

L’autorizzazione del subappalto riveste carattere di urgenza poiché da cronoprogramma dei lavori, allegato al contratto di subentro, l’inizio delle lavorazioni per le quali è richiesto il subappalto è previsto nei primi mesi di attività” ...omissis...

vista la successiva integrazione al predetto parere rilasciato dal Direttore dei Lavori, di cui a nota prot. SCR n. 3184 del 09.04.2018, acclarato in pari data al prot. n. 19561/XST009, con la quale comunica che “ omissisPer quanto riguarda la valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica di ordine tecnico, economico e professionale dell’impresa mandante dell’A.T.I. VIRO PARTENOPEA POSA S.r.l., si rileva che è priva dell’attestazione S.O.A. ed in base alla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentata dal Sig. Viro Ugo, amministratore unico dell’impresa Viro Partenopea Posa S.r.l. ed in base alla nostra verifica su “Misura Ordinaria della Camera di Commercio di Napoli”, la ditta risulta idonea a svolgere lavori di cui alla richiesta assimilabili alla categoria OS6.

Si confermano i precedenti pareri espressi per l’A.T.I. in oggetto.

Per quanto di competenza nulla osta al subappalto in capo all’A.T.I. TECHNORIUNITE S.r.l. capogruppo mandataria e VIRO PARTENOPEA POSA S.r.l. per il ripristini delle pavimentazioni esterne in marmette di cemento ad eccezione dei passaggi carrabili, in quanto il materiale deve essere adeguato al passaggio dei mezzi del VV.F. e pertanto attendiamo un campionamento per eseguire le prove come già specificato nella ns nota prot. 9249 del 20/09/2017.

L'autorizzazione del subappalto riveste carattere di urgenza poiché da cronoprogramma dei lavori, allegato al contratto di subentro, l'inizio delle lavorazioni per le quali è richiesto il subappalto è previsto nei primi mesi di attività" ...omissis...;

vista l'ulteriore integrazione al predetto parere rilasciato dal Direttore Lavori, di cui a nota prot. SCR n. 3636 del 18.04.2018, acclarato in pari data al prot. 21620, con la quale comunica che *".....omissis.... Per quanto riguarda la valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica di ordine tecnico, economico e professionale per l'impresa mandataria TECNORIUNITE S.r.l. e mandante VIRO PARTENOPEA POSA S.r.l., si rileva che in base alle iscrizioni alle Camere di Commercio presentate, sono idonee a svolgere lavori di cui alla richiesta in categoria OS6, assimilabile alla categoria prevalente OG1 "EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI ... omissis ... Per quanto di competenza nulla osta al subappalto in capo all'A.T.I. TECNORIUNITE S.r.l. capogruppo mandataria e VIRO PARTENOPEA POSA S.r.l. per il ripristino delle pavimentazioni esterne in marmette di cemento ad eccezione dei passaggi carrabili, come indicato nella nota SCR 3184 del 9.4.2018";*

rilevata l'iscrizione dell'Impresa TECNORIUNITE S.r.l. (Partita IVA 00510661200) alla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia e dell'Impresa VIRO PARTENOPEA POSA S.r.l. (Partita IVA 08517811215) alla C.C.I.A.A. di Napoli;

vista l'attestazione n. 4259/57/01 rilasciata all'impresa TECNORIUNITE S.r.l. il 11.01.2017 dalla SOA LAGHI per la categoria OS6 class III-bis in corso di validità;

verificata la regolarità contributiva della società TECNORIUNITE S.r.l. di cui al DURC on line, protocollo INAIL_10567582 emesso ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con scadenza validità in data 15.06.2018;

verificata la regolarità contributiva dell'impresa VIRO PARTENOPEA POSA S.r.l. di cui al DURC on line, protocollo INPS_9471813 emesso ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con scadenza validità in data 02.06.2018;

considerato che l'A.T.I. subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione agli atti dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di regolarità contributiva;

considerato altresì che, a fronte della richiesta di Informativa Antimafia inoltrata dalla Stazione Appaltante sulla BDNA di cui a protocollo PR_REUTG_Ingresso_0014208_20171109, non risultando pervenuto riscontro al riguardo alla data di adozione del presente atto e tenuto conto di quanto attestato dal Direttore Lavori con note prot. SCR 2685 del 27.03.2018, acclarato in pari data al prot. n. 17458/XST009, e prot. SCR n. 3184 del 9.04.2018, acclarato in pari data al prot. n. 19561/XST009, occorre procedere, decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., ai sensi dell'art. 92 – commi 3 e 4 – dello stesso decreto legislativo;

dato atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. Appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E, per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, approvato con D.G.R. n. 1-6311 del 28.12.2017;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 s.m.i.;

visto l'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

determina

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa e con le prescrizioni evidenziate dal Direttore dei Lavori con nota prot. SCR n. 3184 del 9.04.2018, acclarato in pari data al prot. n. 19561/XST009, e successiva nota prot. SCR n. 3636 del 18.04.2018, acclarato in pari data al prot. 21620, l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto 30.05.2011 stipulato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, con l'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), all'affidamento in subappalto in capo all'A.T.I. TECHNORIUNITE S.r.l. (Partita IVA 00510661200) con sede a Castellarano (RE) in Via Guido Reni, 2/R, in qualità di mandataria e VIRO PARTENOPEA POSA S.r.l. (Partita IVA 08517811215) con sede a Casoria (NA) in via Armando Diaz n. 31, in qualità di mandante, per i lavori di *“ripristino delle pavimentazioni esterne in marmette di cemento”* per un importo presunto di € 335.000,00 compresi oneri di sicurezza pari ad € 12.000,00 = oltre IVA, *“rientranti nella categoria OS6”* nell'ambito della categoria generale prevalente OG1, ripartiti in forza di Atto Costitutivo del medesimo raggruppamento di cui a scrittura privata sottoscritta in data 3.10.2017 alla presenza del Notaio Antonio Nicolini, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, Repertorio 25.800 - Raccolta 11.289 , registrato a Sassuolo il 3.10.2017 al n. 1803 serie 1T, modificato con successiva Modifica di raggruppamento temporaneo sottoscritta in data 15.12.2017 alla presenza del Notaio Antonio Nicolini, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, Repertorio n. 26111 - Raccolta 11.289, registrato a Sassuolo il 5.01.2018 al n. 25 serie 1T, secondo la seguente nuova composizione:

TECHNORIUNITE S.R.L.: 66% (sessantasei per cento);

VIRO PARTENOPEA POSA S.R.L.: 34% (trentaquattro per cento);

decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i, fatta salva la condizione risolutiva di cui all'art. 92 – commi 3 e 4 dello stesso decreto legislativo;

- di dare atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. Appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E, per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, riportante specifica annotazione in ordine alla circostanza che, poiché come attestato dalla Direzione Lavori le lavorazioni oggetto di subappalto attengono a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore, tali lavorazioni non incideranno sulla quota massima di subappaltabilità prevista *ex lege*;
- di dare altresì atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Maria Luisa TABASSO.

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
della STRUTTURA
Arch. Maria Luisa TABASSO

VISTO:

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni LEPRI